

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari - Sezione Seconda

Nr. **2944/2005**

Reg.Sent.

Nr. **2776/2004**

Reg.Ric.

ha pronunciato la seguente

### **S E N T E N Z A**

Visto il ricorso 2776/2004, proposto dalla **COOP. VIGILANZA URBANA SAN GIOVANNI ROTONDO** società cooperativa a r.l., rappresentata e difesa da Medina Avv. Pasquale e Vitone Avv. Marco, con domicilio eletto in Bari, via Dalmazia, 179, presso Medina Avv. Pasquale;

### **C O N T R O**

- il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
- la Regione Puglia, n.c.;
- la Questura di Foggia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;

### **per l'annullamento**

previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del Prefetto della Provincia di Foggia, prot n. 3158/P.A./Area I, datato 02/09/2004 e notificato in data 811012004 con il quale è stata disposta, a titolo di sanzione amministrativa, la devoluzione all'erario dello Stato della cauzione, a suo tempo prestata, a garanzia della corretta gestione dell'istituto di vigilanza in epigrafe per un importo di € 50.000,00;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Foggia;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 16 giugno 2005, il magistrato Giancarlo Giambartolomei;

Comparsi

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

### **FATTO**

Con ricorso notificato il 7 dicembre 2004, la società Cooperativa Vigilanza Urbana San Giovanni Rotondo a r.l. ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il decreto, datato 2 settembre 2004, in forza del quale il Prefetto di Foggia ha disposto l'incameramento della cauzione di € 50.000,00, prestata dalla Cooperativa ricorrente a garanzia della corretta gestione dell'attività di vigilanza, ed il conseguente versamento della somma di € 8.300,00 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Foggia.

Questi i motivi:

1) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 9, 17, 134, 135 e 137 del r.d. n. 773 del 18/06/1931, recante il t.u.l.p.s.). Eccesso di potere per difetto di presupposto ed omesso apprezzamento dei presupposti considerati, nonché, per travisamento e difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 della 241/1990: motivazione erronea e perplessa).

Le guardie giurate in servizio presso l'Ospedale Casa Sollievo della Soferenza non svolgono servizio di portierato.

Erroneamente, in luogo dell'art. 133, è stato richiamato l'art. 134 del t.u.l.p.s.

La **guardia giurata**, trovata in servizio senza la pistola, non ancora aveva ottenuto l'autorizzazione a portare le armi.

Peraltro, l'obbligo di portare le armi ha come destinatarie le singole guardie giurate e comporta, in caso di violazione, al più, una sanzione disciplinare.

Tutte le postazioni di servizio e per ogni turno di lavoro di ciascuna era stato predisposto apposito ordine di servizio per ognuna delle guardie giurate.

La centrale operativa della Cooperativa ricorrente era già dotata di porta blindata.

Le tariffe prefettizie di legalità per gli istituti di vigilanza non sono inderogabili.

2) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 7, 8, 10 e 11 della l. n. 241/1990; art. 4 d.m. n. 284/1993; principi generali in materia di giusto procedimento). Violazione e di legge (art. 3 l. n. 241/1990: difetto di motivazione). Eccesso di potere per difetto di presupposto, erroneo apprezzamento dei presupposti considerati, difetto di istruttoria, nonché, per sviamento.

Nel provvedimento impugnato non sono prese in esame le controdeduzioni della ricorrente alla nota di avvio del procedimento, peraltro, preannunciato in vista dell'incameramento parziale della cauzione.

La Prefettura si è costituita in giudizio, depositando memorie e documenti.

Nella Camera di Consiglio dell'11.1.2005 l'istanza incidentale di sospensione è stata cancellata dal ruolo.

## **DIRITTO**

**1.** - Reca nelle premesse il decreto impugnato:

- che, a carico della società Cooperativa Vigilanza Urbana San Giovanni Rotondo, la Questura di Foggia ha accertato, nel corso della visita ispettiva effettuata il 5.11.2003, le seguenti violazioni del regolamento di servizio approvato al Questore di Foggia, nonché, del vigente T.U.L.P.S. e del relativo regolamento di esecuzione:

a) Gran parte della guardie particolari giurate in servizio presso l'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza non espletano servizio di vigilanza, bensì di portierato, essendo le loro mansioni limitate allo smistamento degli utenti tra i vari reparti, al controllo della documentazione etc (L. 300/70 Statuto dei Lavoratori; art. 6 R.D.L. 1952/1935 punito a norma dell'art. 17 del T.U.L.P.S.);

b) Alcune delle guardie particolari giurate controllate svolgevano servizio senza arma, pur non avendo richiesto ed ottenuto esplicita autorizzazione da parte del Questore (capo III - deontologia professionale - lettera A del regolamento di servizio del Questore);

c) Quasi tutte le guardie particolari giurate in servizio al nosocomio erano sprovviste di ordini di servizio o di consegne scritte (art. 3 Regolamento di servizio dei Questore);

d) La centrale operativa dell'istituto non è blindata ed alla stessa è possibile accedere da una normale porta in legno (disposizioni integrative dei regolamento di servizio del Questore);

e) Mancato rispetto delle tariffe di legalità approvate da questa Prefettura;

- che, le anzidette violazioni vanno sanzionate con l'incameramento totale della cauzione prestata a garanzia della corretta gestione dell'attività di vigilanza; *“Sanzione ritenuta congrua in relazione alle accertate gravi violazioni alle disposizioni di cui alla licenza in parola, al regolamento di servizio del Questore di Foggia, al T.U.L.P.S. ed al relativo regolamento di esecuzione, nonché alla recidività nella commissione di irregolarità nella gestione dell'istituto”*.

Inoltre, prima di emanare il decreto in parola, la Prefettura, con nota del 28 novembre 2003, ha formalmente comunicato all'Istituto ricorrente, allo scopo di consentirgli di presentare le proprie deduzioni, l'avvio, a seguito della proposta di revoca della licenza avanzata dal Questore, secondo cui si sarebbe abusato della stessa, del procedimento per l'applicazione delle “Sanzioni previste dal vigente t.u.l.p.s.”.

**1.1.** - Il modulo procedimentale, adottato in concreto dall'Amministrazione, rispecchia quello tipico di applicazione delle sanzioni amministrative (contestazione dell'addebito mediante comunicazione dell'inizio del procedimento sanzionatorio, controdeduzioni dell'interessato, valutazione delle stesse, irrogazione della sanzione).

Come si vede, il provvedimento, qui contestato, non costituisce l'esercizio di un credito civilistico, né di un credito riconducibile fra le entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, ma, dall'indubbio carattere afflittivo, rappresenta la reazione punitiva dell'Amministrazione al supposto abuso ascritto all'Istituto ricorrente.

La fattispecie presenta, quindi, tutti quegli elementi, nel concorso dei quali la giurisprudenza ritiene applicabile la legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 12, prescrivendo che le disposizioni del Capo primo della stessa (ivi incluso l'art. 22 in tema di devoluzione all'A.G.O. del relativo contenzioso) si osservano (“salvo che non sia diversamente stabilito”, ad es.: art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e art. 33 L. 10 ottobre 1990, n. 287) per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, rende palese l'intento del Legislatore di attribuire carattere generale alle richiamate disposizioni, così da ricomprendervi

qualsiasi ipotesi di illecito amministrativo ad eccezione delle violazioni disciplinari (testualmente escluse) e di quelle comportanti sanzioni non pecuniarie o pecuniarie, ma in via alternativa rispetto a sanzioni di tipo ripristinatorio (con scelta discrezionale riservata all'Amministrazione e censurabile quindi davanti al Giudice amministrativo) (Cfr. Cassazione civile, Sez. I, 28 agosto 1997, n. 8162; idem, Sez. Un., 18 dicembre 1993, n. 12525; id., Sez. Un., 16 maggio 1991, n. 5502; id., Sez. I, 4 dicembre 1990, n. 11594; id., Sez. Un., 17 marzo 1989, n. 1342; id., Sez. Un., 7 marzo 1985, n. 1881).

Né a contrario avviso può indurre la dicitura apposta in calce al decreto prefettizio, contenente l'avvertenza della sua impugnabilità davanti al T.A.R., poiché la stessa è sicuramente ininfluente ai fini del riparto di giurisdizione e, tutt'al più, può costituire presupposto per invocare, davanti al giudice competente, l'errore scusabile per ottenere la rimessione in termini (Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 14 febbraio 2001, n. 1).

2. - Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

Si ritiene equo compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio;

**P.Q.M.**

**Il tribunale amministrativo regionale per la puglia, Sede di Bari - Sezione Seconda, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.**

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 16 giugno 2005 con l'intervento dei Magistrati:

Dott. GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI PRESIDENTE, Rel.

Dott. PIETRO MOREA COMPONENTE

Dott. ANTONIO PASCA COMPONENTE

**Pubblicata mediante deposito  
in Segreteria il 20 giugno 2005**

(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)

R.N.G. 2776/2004